



COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO

PROVINCIA DI MODENA

Codice Fiscale e Partita IVA 00242970366

Tel.(059) 75.99.11 - Fax (059) 73.01.60

E-mail: info@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

***Regolamento comunale
per l'occupazione di suolo pubblico e
di aree di cui il comune abbia,
comunque, la disponibilità per
l'esercizio di attività commerciali***

Il presente regolamento:

- è stato **approvato** con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 28 del 30/03/2000 ed è **entrato in vigore** in data **12/04/2000**.

INDICE

<u>ART. 1 INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE</u>	2
<u>ART. 2 AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO</u>	2
<u>ART. 3 SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE</u>	3
<u>ART. 4 UTILIZZO DELL'AREA E MODALITA' DI VENDITA</u>	3
<u>ART. 5 NORME IGIENICO SANITARIE</u>	4
<u>ART. 6 SANZIONI</u>	4

ART. 1 INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE

1) Il presente Regolamento disciplina le attività di commercio su aree pubbliche di cui il Comune abbia la disponibilità da parte:

- a) di esercenti in possesso di autorizzazioni di tipo a) rilasciata da un Comune dell'Emilia Romagna o di tipo b) rilasciata da qualsiasi Comune italiano ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs 31/3/98, n. 114 effettuate con modalità diverse dalla forma itinerante, secondo la possibilità di deroga prevista dal 4° comma dell'art. 3 della L.R. n. 12/99,
- b) di coloro che espongono per la vendita le opere del proprio ingegno,
- c) di associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),

2) Sentite le Associazioni degli operatori economici interessati e le Associazioni dei consumatori, per ogni iniziativa sono individuati: gli spazi assegnabili, la loro collocazione ed articolazione ed in particolare:

- a) le aree destinate all'esercizio della vendita su aree pubbliche,
- b) gli spazi assegnabili a commercianti su aree pubbliche,
- c) gli spazi eventualmente assegnabili a coloro che espongono per la vendita le opere del proprio ingegno,
- d) gli spazi eventualmente assegnabili ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),
- e) l'eventuale individuazione delle merceologie ammesse ovvero di quelle escluse,
- f) la fissazione del/i giorno/i e degli orari delle attività di vendita o delle prestazioni di servizio ed, eventualmente, le modalità di accesso e di sgombero dell'area,
- g) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di ammissione,
- h) i criteri per l'assegnazione degli spazi.

3) Nelle medesime occasioni possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 103 del R.D. 18/6/31, n. 773 contenente il T.U. delle leggi di P.S.

4) Ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L.R. 25/6/99, n. 12, al fine di non creare difficoltà al traffico e al passaggio dei pedoni, durante lo svolgimento della manifestazione è vietato il commercio itinerante nell'area in cui si svolge l'iniziativa.

ART. 2 AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1) Le domande di occupazione di suolo pubblico possono essere presentate al Comune singolarmente oppure in modo cumulativo da parte del promotore dell'iniziativa per tutti o per parte degli interessati.

2) Le autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico devono riportare la validità temporale e le condizioni di accesso e di installazione delle attrezzature.

3) Le autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico disciplinate dal presente Regolamento non preconstituiscono diritti di ammissione o di formazione di graduatorie per manifestazioni analoghe.

4) L'occupazione temporanea di suolo pubblico - salvo esplicita esenzione - è soggetta al pagamento della relativa tassa (TOSAP) e dalla tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dalle norme vigenti, nonché alle spese di allacciamento alla rete elettrica e relativo consumo ed al rimborso per eventuali servizi inerenti l'organizzazione dell'iniziativa.

5) Gli spazi non occupati dai rispettivi titolari, compatibilmente con i vincoli igienico - sanitari e le dimensioni delle attrezzature possono essere assegnati dall'Amministrazione comunale anche con procedura d'urgenza possibilmente dando la precedenza ad eventuali esclusi in sede di prima assegnazione.

6) Nell'ambito di ciascuna iniziativa ogni operatore, anche se titolare di più autorizzazioni, può ottenere un sola autorizzazione.

ART. 3 SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE

1) I banchi di esposizione e/o di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci devono essere collocati nello spazi indicato nell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.

2) Salvo che non ricorrano giustificati motivi che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie è fatto divieto di abbandonare lo spazio assegnato prima del termine della manifestazione.

3) Gli operatori devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento e sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito.

ART. 4 UTILIZZO DELL'AREA E MODALITA' DI VENDITA

1) L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

2) L'operatore può porre in vendita i prodotti oggetto della propria attività, ovvero quelli indicati per la singola iniziativa.

3) L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, (chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli negli appositi contenitori).

4) L'operatore non può cedere, neppure parzialmente, ad altri lo spazio indicato sull'autorizzazione.

5) Il titolare dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni, e diritti connessi con l'esercizio dell'attività.

6) E' vietato annunciare prezzo e qualità delle merci o esercitare altre forme di richiamo con grida, clamori e apparecchi per la diffusione sonora che rechino disturbo alla quiete pubblica e alle attività circostanti.

7) Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni in relazione ai prodotti posti in vendita, purchè il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe.

8) E' vietata la vendita tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa.

9) Le operazioni di vendita devono svolgersi con l'osservanza di tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.

ART. 5 NORME IGIENICO SANITARIE

1) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorità sanitari.

ART. 6 SANZIONI

1) Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento - salvo che in costituiscano violazioni sanzionate con leggi statali o regionali - comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di £. 100.000 ad un massimo di £. 600.000.

2) L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni sono effettuati con l'applicazione dei principi e degli istituti previsti dalla legge 689/81 e successive modificazioni.